

**Allo SPORTELLO UNICO
(S.U.A.P.)
della Città di VENARIA REALE**

OGGETTO: DICHIARAZIONE DEL PREPOSTO

Il/la sottoscritto/a _____
Nato/a a _____ Prov. _____ il ____/____/____
Cittadinanza _____ Cod. Fisc. | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Residente in (via, piazza, ecc.) _____ n. _____
Comune di _____ Prov. _____ CAP _____
Tel. _____ Fax _____
☐ E-Mail ☐ P.E.C. (posta elettronica certificata) _____

In qualità di preposto designato in data ____/____/____ dalla Società _____
_____ con attività di vendita al dettaglio sita in Venaria Reale
(Via, Piazza, ecc....) _____ n. ____ lett. ____ piano ____

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e dall'art. 489 C.P.

DICHIARA

☐	Di essere in possesso dei requisiti di accesso all'attività di cui all'art.71 commi 1, 3, 4, 5 D.Lgs. n. 59/2010
Di essere in possesso del/dei seguenti requisiti professionali di cui all'art. 71 comma 6 D.Lgs. 59/2010 e circolare ministeriale n. 3635/c del 06/05/2010:	
☐	avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano presso l'Istituto _____ con sede in _____ oggetto del corso _____ anno di conclusione _____
☐	avere esercitato in proprio per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande: Tipo di attività _____ dal _____ al _____ Tipo di attività _____ dal _____ al _____ iscrizione al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di _____ n. R.E.A. _____

☐	avere prestato la propria opera per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale: Nome Impresa _____ sede _____ ☐ quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all'INPS dal _____ al _____ ☐ quale collaboratore familiare, regolarmente iscritto all'INPS dal _____ al _____ ☐ quale socio lavoratore, regolarmente iscritto all'INPS dal _____ al _____ Nome Impresa _____ sede _____ ☐ quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all'INPS dal _____ al _____ ☐ quale collaboratore familiare, regolarmente iscritto all'INPS dal _____ al _____ ☐ quale socio lavoratore, regolarmente iscritto all'INPS dal _____ al _____
☐	essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti; Scuola/Istituto/Ateneo _____ anno di conclusione _____ Materie Attinenti _____
☐	Di essere in possesso del/i seguenti requisiti professionali di cui alla risoluzione ministeriale n. 61559 del 31 maggio 2010 e nota della Regione Piemonte prot. 5543/DB1701 del 01/07/2010: ☐ essere iscritto nel registro esercenti il commercio per l'attività di somministrazione alimenti e bevande e/o per l'attività di vendita per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell'art. 12, comma 2 del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375 presso la Camera di Commercio di _____ al n. _____ in data _____ e di non esserne stato cancellato per perdita dei requisiti soggettivi; ☐ di aver superato l'esame di idoneità all'esercizio di somministrazione alimenti e bevande e/o per l'attività di vendita per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell'art. 12, comma 2 del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375 presso la Camera di Commercio di _____

ALLEGA ALLA PRESENTE

☐	Copia del documento di identità, qualora l'istanza sia presentata a mezzo posta o da un terzo
☐	Copia permesso di soggiorno in corso di validità (per i cittadini extracomunitari) e/o copia della ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo alla Questura (come da nota n. prot. 11050/M del 5/08/2006 del Ministero dell'Interno)

Venaria Reale, lì _____ Firma _____

CITTÀ DI VENARIA REALE Firma apposta in mia presenza in data ____/____/____ Il Dipendente addetto del Comune _____
--

La presente SCIA, debitamente compilata in ogni sua parte, deve essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto; oppure può essere trasmessa sottoscritta dal richiedente (l'assenza della firma è motivo di rigetto della pratica) unitamente alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità dei firmatari, secondo le modalità indicate nel MODELLO ISTRUZIONI reperibile su sito comunale
Alla pratica è sempre necessario allegare l'attestazione dell'avvenuto versamento di € 5,00 con una delle modalità indicate nel MODELLO ISTRUZIONI reperibile su sito comunale
Informativa ai sensi del D.Lgs.196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
L'Amministrazione procederà ad effettuare, ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000, idonei controlli, anche a campione, ed in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate.

Note

art. 76 D.P.R. 445/2000 “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.
Art. 71, commi 1, 3, 4 e 5 D.Lgs. 59/2010 Comma 1: Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione: a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione; b) coloro che hanno riportato una condanna con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione; d) coloro che hanno riportato, una sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale; e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali; f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla <i>legge 27 dicembre 1956, n. 1423</i>, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla <i>legge 31 maggio 1965, n. 575</i>, ovvero a misure di sicurezza non detentive; Comma 3: Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. Comma 4: Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione. Comma 5: In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
Con risoluzione n. 61559 del 31 maggio 2010 la Direzione Generale del Ministero dello Sviluppo Economico ha precisato che: “... può ritenersi requisito valido, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per ambedue i settori, (n.d.r. vendita e somministrazione) anche il possesso dell'iscrizione al Registro Esercenti il Commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 ottenuta per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell'art. 12, comma 2 del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375...”
La nota della Regione Piemonte n. 5543/DB1701 del 1/07/2010 afferma che “... nella Regione Piemonte si continua a considerare valido, quale requisito di accesso al settore della somministrazione di alimenti e bevande, la pregressa iscrizione al REC senza limiti temporali. Tale requisito, al quale va equiparato quello consistente nell'aver presentato domanda di iscrizione al REC, per l'attività di somministrazione, essendo in possesso dei requisiti previsti ai fini dell'iscrizione o nell'aver superato con esito positivo le prove di idoneità previste per l'iscrizione al registro medesimo, può essere mantenuto, con esclusivo riferimento al comparto della somministrazione..... Si ribadisce la validità della pregressa iscrizione al REC per l'attività di somministrazione, con la precisazione aggiuntiva che tale requisito è valido anche per l'attività di vendita nel settore alimentare..”